Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 9 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 569.
Modificazioni all'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano. Pag. 1650

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 570.
Proroga, sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, del termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. Pag. 1651

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 571.
Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, sulla requisizione del naviglio mercantile . . . . Pag. 1651

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 572.
Passaggio della Scuola marinara « Caracciolo », che assume il titolo di « Collegio professionale marittimo Caracciolo » di Sabaudia, alle dipendenze del Ministero della marina, e riforma dell'Ente stesso . . . . . Pag. 1651

REGIO DECRETO 24 maggio 1946, n. 573.
Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale di Livorno. Pag. 1653

REGIO DECRETO 27 maggio 1946, n. 574.
Approvazione del regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi. Pag. 1653

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 575.
Erezione in ente morale della fondazione scolastica « Leopoldo Marangoni » di Milano . . . . . . Pag. 1655

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 1946.
Proroga della gestione dell'ente della Triennale di Milano e ricostituzione del Collegio dei revisori dell'ente medesimo. Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.
Nomina del commissario e dei vice commissari liquidatori dell'Ente nazionale della cooperazione . . Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.
Conferma in carica del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro. Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.
Costituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con sede in Roma . . . . Pag. 1656

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

35ª e 36ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria . . . . Pag. 1656

8ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951. Pag. 1656

Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 1656

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 151 DEL 9 LUGLIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Elenco obbligazioni 1ª serie 6,50 % sorteggiate con le prime ventisette estrazioni e non ancora presentate al rimborso alla data del 30 aprile 1946. — Obbligazioni « Cogne - 1ª emissione » sorteggiate nella 28ª estrazione del 16 maggio 1946. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % della ex Società generale elettrica dell'Adamello (emissione 1930) sorteggiate nella 16ª estrazione del 7 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni 6 % (emissione 1931) sorteggiate nella 15ª estrazione del 6 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni 6 % - Serie C (emissione 1930) sorteggiate nella 16ª estrazione del 26 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti esteri S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1946. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 15 al 26 febbraio 1946. — **Istituto mobiliare italiano** (provenienza Istituto per il credito navale): Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Calzificio Carlo Doppieri, società anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1946. — **Tranvie elettriche Bresciane, società per azioni, in Brescia:** Elenco delle obbligazioni 6 % (emissione 1931) sorteggiate nella 20ª estrazione del 24 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Bresciana, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 24 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 15ª estrazione del 22 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società idroelettrica dello Sperando, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1946. — **Società elettrica Maremmana, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1946. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, per azioni, in Firenze.** — Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946. — **Unione esercizi elettrici, società anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 31 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« FELTCO » Società per azioni italo-britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1946.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenchi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione), delle diciannove serie (dalla 1ª alla 19ª) emesse in base al decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(1985)

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 569.

Modificazioni all'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1942, n. 808, col quale venne approvato lo statuto dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano è modificata come appresso:

« Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio dei sindaci.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da otto membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

I membri del Consiglio dovranno essere scelti:

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

uno in rappresentanza del Ministero delle finanze;

uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

uno in rappresentanza del Ministero dell'interno;

uno in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

uno in rappresentanza delle imprese produttrici di metano del gruppo petrolifero;

uno in rappresentanza dei produttori piccoli e medi di metano naturale;

uno in rappresentanza delle imprese specializzate in perforazioni di pozzi metaniferi.

Fra i membri del Consiglio potrà essere nominato un amministratore delegato.

L'Ente si obbliga con la firma del presidente o dell'amministratore delegato, in relazione ai poteri a ciascuno conferiti secondo lo statuto.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno apportate allo statuto dell'Ente Nazionale Metano le modifiche conseguenziali a quella prevista nel precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 339. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 570.

Proroga, sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra del termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, relativa a provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è prorogato fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 324. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 571.

Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, sulla requisizione del naviglio mercantile.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, recante modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, che detta norme per la requisizione del naviglio mercantile;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, che porta modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, sulla requisizione del naviglio mercantile;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e quelle contenute nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, recanti modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, sulla requisizione del naviglio mercantile, sono prorogate fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 323. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 572.

Passaggio della Scuola marinara « Caracciolo », che assume il titolo di « Collegio professionale marittimo Caracciolo » di Sabaudia, alle dipendenze del Ministero della marina, e riforma dell'Ente stesso.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 1210, relativa alla soppressione delle navi scuola marinaretti e alla istituzione della Scuola marinara « Caracciolo » di Sabaudia;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Scuola marinara « Caracciolo », istituita in Sabaudia con la legge 1° luglio 1940, n. 1210, è posta, a modifica di quanto previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, alla dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

La Scuola marinara « Caracciolo » è soppressa ed è istituito in sua vece il « Collegio professionale marittimo Caracciolo » di Sabaudia.

Esso ha lo scopo di preparare ed avviare i giovani all'accesso nella marina mercantile e militare, e all'esercizio di professione o attività d'interesse marinaro.

Art. 3.

Il Collegio professionale marittimo « Caracciolo » è riconosciuto quale Ente morale.

Esso è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della marina ed il suo funzionamento è regolato da apposito statuto organico da approvarsi con decreto reale.

Art. 4.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo « Caracciolo » seguono i seguenti corsi di studio:

a) una scuola parificata di avviamento professionale a tipo industriale in tre classi successive;

b) un corso nautico di due classi successive in cui sono impartiti gli insegnamenti stabiliti per il conferimento dei gradi di padrone e motorista autorizzato secondo i programmi previsti per il personale della marina mercantile nonchè gli insegnamenti stabiliti per il conseguimento nella marina militare del grado di comuni di 1ª classe nelle categorie « nocchieri » e « motoristi navali ».

Al corso nautico di cui alla precedente lettera *b*) si accede con la licenza della scuola di avviamento professionale.

Art. 5.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo « Caracciolo » che abbiano compiuto l'età di dieci anni sono inscritti tra la gente di mare di 2ª categoria.

Gli stessi allievi, quando sono ammessi a seguire il corso nautico sono, invece, inscritti tra la gente di mare di 1ª categoria.

L'esercizio acquistato dagli allievi come battellanti e pescatori, se comprovato dal Collegio professionale marittimo « Caracciolo », ha lo stesso valore delle attestazioni rilasciate a termine delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo che abbiano compiuto il corso nautico hanno facoltà di dare presso la competente Capitaneria di porto o presso il Collegio, con l'intervento dell'apposita Commissione, gli esami per il conferimento della patente di padrone e di motorista autorizzato, anche se non abbiano raggiunto l'età ed i requisiti previsti dall'art. 123 del Codice della navigazione.

Le relative patenti, saranno, però, rilasciate quando i giovani riuniranno tutte le condizioni stabilite dalla norma su citata.

Gli allievi che abbiano compiuto il corso nautico possono essere ammessi direttamente a sostenere gli esami finali del corso « nocchieri » e del corso « motoristi navali » delle scuole volontari del C.R.E.M.

Art. 7.

Il patrimonio delle soppresse navi scuola marinaretti, di cui all'art. 4 della legge 1° luglio 1940, n. 2110, è devoluto al Collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia.

Sono inoltre devoluti al Collegio stesso tutti i beni in uso della soppressa scuola marinara.

Art. 8.

I contributi ed altri assegni già corrisposti da Enti e da Amministrazioni dello Stato alle navi scuola marinaretti e poi devoluti alla Scuola marinara continueranno ad essere corrisposti negli stessi limiti, e sempre che concorrano le stesse condizioni, al Collegio professionale marittimo di Sabaudia, fatta eccezione per quanto riguarda il contributo corrisposto dal Ministero della marina che è modificato secondo quanto stabilisce l'articolo seguente.

Art. 9.

Il Ministero della marina è autorizzato a corrispondere al Collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia un contributo annuo di L. 20.000.000.

Art. 10.

Il Ministero della marina è inoltre autorizzato ad assumersi i seguenti impegni nei confronti del Collegio professionale marittimo « Caracciolo »:

a) provvedere ai galleggianti minori e alle relative manutenzioni e riparazioni;

b) curare la manutenzione e le eventuali riparazioni del brigantino interrato;

c) provvedere alla manutenzione dei locali, delle officine e alla eventuale sostituzione del materiale deteriorato;

d) provvedere ai materiali di dotazione, di consumo per le esercitazioni di officina;

e) provvedere al materiale di casermaggio ed al vestiario;

f) comandare personale della Regia marina presso il Collegio professionale marittimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — BROSIO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 327. — FRASCA

REGIO DECRETO 24 maggio 1946, n. 573.

Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale di Livorno.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 17 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, è così modificato:
« Detti incarichi sono retribuiti con L. 6.000 annue se il corso è quadrimestrale; con L. 12.000 annue se il corso è annuale ».

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 21 del citato regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è modificato come segue:
« Le ore eccedenti quelle d'obbligo, di cui al precedente art. 14, sono retribuite con L. 1500 annue per ogni ora settimanale ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è così modificato:
« Art. 31 — *Ripetizioni camerali*. — I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati, a norma del regolamento interno, a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto ad un compenso di L. 60 per ogni assistenza allo studio camerale degli allievi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 328. — FRASCA

REGIO DECRETO 27 maggio 1946, n. 574.

Approvazione del regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per la concessione delle borse di studio, di cui all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, a favore di studenti universitari meritevoli e bisognosi, annesso al presente decreto e firmato dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 332. — FRASCA

Regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi

Art. 1.

Ogni anno il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, con suo decreto, il numero e l'importo delle borse di studio per studenti universitari meritevoli e bisognosi, di cui all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e assegna a ciascuna Università e Istituto superiore un determinato numero di borse.

Art. 2.

Il rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore, su conforme parere del Senato accademico, ripartisce le borse assegnate all'Università o all'Istituto tra le diverse Facoltà, e bandisce il relativo concorso.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani di età non superiore ai 26 anni, di disagiata condizione economica, che siano iscritti o intendano iscriversi a qualsiasi corso universitario per il conseguimento di una laurea o di un diploma nell'Università o nell'Istituto superiore.

Art. 4.

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono far pervenire nel termine fissato nel bando apposita domanda al rettore o direttore.

I candidati devono indicare nella domanda il corso universitario al quale sono iscritti o intendano iscriversi e devono dichiarare che non godono di altra borsa o assegno di studio, nè di retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici, o godendone debbono dichiarare che vi rinunzieranno nel caso che riescano vincitori del concorso.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato dei corsi seguiti e degli esami superati nell'anno accademico o negli anni accademici precedenti, con l'indicazione dei voti riportati in ciascun esame, e certificato di conseguito diploma di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario intrapreso, con l'indicazione dei voti riportati nei relativi esami.

Coloro che non hanno ancora iniziato gli studi universitari devono presentare il certificato di conseguito diploma di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario che intendono seguire, con l'indicazione dei voti riportati nei relativi esami;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune nel quale la famiglia dell'aspirante è domiciliata, da cui risultino la composizione della famiglia e l'occupazione di ciascuno dei suoi componenti, con l'indicazione dei proventi che ne ritraggono;

d) certificato rilasciato dal procuratore delle imposte delle stesso Comune, da cui risultino i redditi dell'aspirante e dei genitori.

Le Commissioni esaminatrici hanno facoltà di chiedere ulteriori notizie agli organi dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e di avvalersi di ogni altro mezzo per meglio accertare le condizioni di disagio economico della famiglia dell'aspirante.

Coloro che non sono ancora iscritti all'Università o Istituto debbono, inoltre, unire alla domanda l'atto di nascita e la fotografia con firma autenticata.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da Commissioni costituite per ciascuna Università o Istituto superiore dal rettore o direttore e composte di almeno tre membri.

Art. 6.

I concorrenti debbono sostenere una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consiste:

a) per gli iscritti o iscrivendi alle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio, di scienze statistiche demografiche e attuariali, di lettere e filosofia, di magistero, nello svolgimento di un tema di letteratura italiana o di storia;

b) per gli iscritti o iscrivendi alle Facoltà di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale, di farmacia, di ingegneria, d'ingegneria mineraria, di architettura, di agraria, di medicina veterinaria, nello svolgimento di un tema o nella trattazione di una questione attinente alle scienze fisiche o naturali.

La prova orale consiste:

in interrogazioni sulle materie stesse della prova scritta e, per coloro che hanno già compiuto uno o più anni di studio universitari, anche sulle materie seguite nei rispettivi corsi.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei concorrenti, la Commissione tiene conto, per coloro che hanno già compiuto uno o più anni di studi universitari, dei voti riportati negli esami delle materie seguìte nei rispettivi corsi, e per coloro che non hanno ancora iniziato gli studi universitari, dei voti riportati negli esami per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario, nonchè di altri eventuali titoli.

Art. 8.

Non può essere dichiarato meritevole della borsa il candidato che non abbia ottenuto almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 9.

I risultati del concorso sono comunicati dal rettore o direttore al Ministero, che provvede al conferimento delle borse ai concorrenti compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima, entro i limiti del numero delle borse assegnate all'Università o Istituto.

Art. 10.

La borsa non può essere cumulata con altra borsa o assegno di studio nè con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Art. 11.

L'importo della borsa è pagato in otto rate mensili, dal 1° novembre al 30 giugno, con ruoli di spese fisse.

La prima rata della borsa non può essere pagata se il titolare non abbia dimostrato di essere regolarmente iscritto al corso universitario, per l'anno accademico cui la borsa si riferisce.

Le rate successive alla prima non possono essere pagate se il titolare non abbia presentato un certificato attestante che ha regolarmente frequentato le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti ai quali è iscritto.

Art. 12.

Coloro che abbiano ottenuto la borsa per un anno accademico ne possono ottenere la conferma, di anno in anno, fino al compimento del corso universitario intrapreso, purchè abbiano superato tutti gli esami consigliati dalla Facoltà nell'anno accademico precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, con una media non inferiore ai 27/30, non siano stati riprovati in alcun esame e non abbiano subito alcuna punizione disciplinare.

All'uopo essi devono presentare, prima dell'inizio dell'anno accademico, apposita domanda, corredata da certificato da cui risulti che essi si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da certificati rila-

sciati da almeno due professori universitari attestanti che gli interessati hanno tratto nelle rispettive discipline un particolare profitto e dai documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 4 del presente regolamento, che comprovino che permane lo stato di disagio economico della loro famiglia.

Nella domanda essi devono dichiarare che non godono di altra borsa o assegno di studio nè di retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

La domanda è rimessa al Ministero dal rettore o direttore, col suo parere.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLE'

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 575.

Erezione in ente morale della fondazione scolastica « Leopoldo Marangoni » di Milano.

N. 575. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Leopoldo Marangoni » in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 1946.

Proroga della gestione dell'ente della Triennale di Milano e ricostituzione del Collegio dei revisori dell'ente medesimo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che l'ente della Triennale di Milano ha ripreso la sua normale attività e sta provvedendo alla organizzazione della ottava esposizione;

Che, chiusa la gestione della settima esposizione il 31 marzo 1941, con decreto del 13 febbraio 1941 fu nominato il Collegio dei revisori dei conti per la gestione dal 1° aprile 1941 al 31 marzo 1944, mentre durante tale triennio non ebbe luogo la prevista manifestazione;

Considerato che, pertanto, la gestione deve essere prorogata al 31 marzo 1948 e che occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori per il riscontro della gestione stessa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 955;

Visto l'art. 13 dello statuto approvato con decreto del 20 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1938, n. 236;

Su proposta rispettivamente dei Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione, dell'industria e commercio e del comune di Milano;

Decreta:

Art. 1.

La gestione in corso dell'ente della Triennale di Milano è prorogata al 31 marzo 1948.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori per il riscontro della gestione stessa è composto come segue:

1) dott. Marcolini Vincenzo, rappresentante il Ministero del tesoro;

2) dott. La Pegna Luigi, rappresentante il Ministero della pubblica istruzione;

3) dott. Gambelli Enrico, rappresentante il Ministero dell'industria e commercio;

4) rag. Sperzani Luigi, rappresentante il comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 giugno 1946

DE GASPERI

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.

Nomina del commissario e dei vice commissari liquidatori dell'Ente nazionale della cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, concernente la soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione;

Decreta:

L'on. Emilio Canevari è nominato commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione.

Gli onorevoli Luigi Corazzin e Domenico Marchioro sono nominati vice commissari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

Conferma in carica del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 aprile c. a. concernente la nomina del dott. Poggi Mario a commissario straordinario per la durata di due mesi all'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro;

Considerata la necessità di prorogare l'incarico conferito al predetto dott. Mario Poggi;

Decreta:

Il dott. Poggi Mario è confermato commissario straordinario all'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro per un ulteriore periodo di quattro mesi.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

Costituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, concernente modificazioni al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visti i decreti-legge 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti le nomine del commissario e del vice commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Sentite per i rappresentanti degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali; dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; delle Casse di risparmio; le rispettive Associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

prof. Vincenzo Maria Romanelli - commissario straordinario all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con facoltà di farsi sostituire dal dott. Nino Woditzka vice commissario straordinario all'Istituto stesso;

Membri:

dott. Giommaria Cau - direttore generale ff. della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Alessandro Del Prete - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

avv. Leopoldo Ermetes, avv. Francesco Guzzardi - in rappresentanza degli esattori e dei ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali;

avv. Gaetano Barrabini, sig. Giovanni Melara - in rappresentanza dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

dott. Amedeo Calvano - in rappresentanza delle Casse di risparmio;

dott. Giuseppe Perillo - in rappresentanza dell'Istituto delle assicurazioni;

dott. Giovanni Palma - direttore generale ff. dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1925)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

35ª e 36ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria

Si notifica che nel giorno 31 luglio 1946, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 36ª estrazione (e successivamente la 35ª) delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di 1ª e di 2ª categoria, creato con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

La quantità delle obbligazioni da estrarre, è indicata nel piano di ammortamento del Debito.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 luglio 1946

(1961) *Il direttore generale*: CONTI

8ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951

Si notifica che il giorno 1° agosto 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di sorteggio relative alla 8ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4 % delle venticinque serie (A-1 a A-25) scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settemebre 1931, avranno luogo il giorno 31 luglio 1946, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 8 luglio 1946

(1962) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 luglio 1946 - N. 148

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5 15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,85
Id. 3,50 % 1902	87,40
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,45
Redimibile 3,50 % 1934	82,25
Id. 5 % 1936	93,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,45

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.